

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



---

*PARTE PRIMA*

Roma - Mercoledì, 13 agosto 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 34. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Ordinamento degli uffici regionali - Dirigenza - Modifiche al comma 1-bis dell'art. 18 della legge della Regione Liguria 20 giugno 1994, n. 26 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato - Conferimento già previsto entro il limite del cinque per cento dei dirigenti - Ampliamento della possibilità di attribuire gli incarichi dirigenziali a tempo determinato fino al trenta per cento dei dirigenti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Dipendenti regionali vincitori di concorso o procedura selettiva che, avendo svolto le mansioni della relativa qualifica e categoria, hanno perduto la titolarità del posto nella qualifica e categoria, a seguito di provvedimenti giurisdizionali - Norma confermativa della posizione economica e giuridica già acquisita - Asserita adozione di norme di contenuto concreto e particolare espressamente volte a neutralizzare un giudicato - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione con compromissione dell'esercizio della funzione giurisdizionale.**

- Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10, art. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione - Progressiva stabilizzazione del personale che abbia espletato attività lavorativa per almeno dodici mesi, anche non continuativi nel triennio precedente all'entrata in vigore della legge - Contrasto con la legge statale che prevede la stabilizzazione del personale che abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 - Lamentato ampliamento dei soggetti interessati alla stabilizzazione in violazione di principi validi su tutto il territorio nazionale e di regole unitarie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dettato dal legislatore nazionale.**

- Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10, art. 11.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 90, lett. b) e 94, lett. b); legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Modifiche all'art. 5 della legge Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 - Aziende sanitarie ed enti equiparati - Stabilizzazione del personale non dirigenziale «assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell'art. 3, comma 96 della legge 244/2007» - Asserita incoerenza della norma censurata con la legge statale rinviata che non contemplerebbe nuove assunzioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dettato dal legislatore nazionale.**

- Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10, art. 12, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 96.

**Ambiente - Norme della Regione Liguria - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Esclusione dei piani e dei programmi adottati prima del 31 luglio 2007, nonché dei piani e dei programmi adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 dall'applicazione delle disposizioni di cui al codice dell'ambiente in materia di valutazione ambientale strategica - Contrasto con norme statali costituenti standard di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale e con la normativa europea - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione del vincolo di osservanza delle norme comunitarie e degli obblighi internazionali, violazione della normativa comunitaria.**

- Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10, art. 46, comma 3, lett. a) e b).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, art. 13. ....

Pag. 5

N. 14. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (merito) depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Segreto di Stato - Procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMI, di agenti di un Servizio straniero (CIA) e di altri, relativamente al sequestro di persona in danno di Nasr Osama Mustafa Hassan, meglio noto come Abu Omar - Ordinanze istruttorie emesse dal Tribunale di Milano, sez. IV penale, giudice monocratico, con le quali veniva disposta la revoca della precedente ordinanza di sospensione del procedimento e la sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, dei documenti omissati con quelli non omissati (ordinanza del 19 marzo 2008) e, successivamente, l'ammissione della prova testimoniale così come richiesta dal pubblico ministero (ordinanza del 14 marzo 2008) - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di segreto di Stato - Violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare la non spettanza al Tribunale di Milano, sez. IV penale, giudice monocratico, né di ammettere, né di acquisire, né di utilizzare atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato e su tale base di procedere ad istruttoria dibattimentale; di procedere oltre nel dibattimento nella perdurante pendenza dei giudizi per conflitto di attribuzione nei quali si discute della utilizzabilità di atti istruttori e/o documenti perché compiuti od acquisiti in violazione del segreto di Stato; di procedere, comunque, oltre nell'istruttoria dibattimentale - Conseguente richiesta di annullamento delle ordinanze istruttorie sopra indicate.**

- Ordinanze istruttorie 19 marzo 2008 e 14 maggio 2008 del Tribunale di Milano, sez. IV penale.
- Costituzione, artt. 1, 5, 52, 87, 95, 102 e 126, in relazione agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, 202, 256 e 362 cod. proc. pen. (vigenti al tempo) e 39, 40 e 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124. ....

» 8

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 34

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2008  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Ordinamento degli uffici regionali - Dirigenza - Modifiche al comma 1-bis dell'art. 18 della legge della Regione Liguria 20 giugno 1994, n. 26 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato - Conferimento già previsto entro il limite del cinque per cento dei dirigenti - Ampliamento della possibilità di attribuire gli incarichi dirigenziali a tempo determinato fino al trenta per cento dei dirigenti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Dipendenti regionali vincitori di concorso o procedura selettiva che, avendo svolto le mansioni della relativa qualifica e categoria, hanno perduto la titolarità del posto nella qualifica e categoria, a seguito di provvedimenti giurisdizionali - Norma confermativa della posizione economica e giuridica già acquisita - Asserita adozione di norme di contenuto concreto e particolare espressamente volte a neutralizzare un giudicato - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione con compromissione dell'esercizio della funzione giurisdizionale.**

- Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10, art. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione - Progressiva stabilizzazione del personale che abbia espletato attività lavorativa per almeno dodici mesi, anche non continuativi nel triennio precedente all'entrata in vigore della legge - Contrasto con la legge statale che prevede la stabilizzazione del personale che abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 - Lamentato ampliamento dei soggetti interessati alla stabilizzazione in violazione di principi validi su tutto il territorio nazionale e di regole unitarie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dettato dal legislatore nazionale.**

- Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10, art. 11.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 90, lett. b) e 94, lett. b); legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Modifiche all'art. 5 della legge Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 - Aziende sanitarie ed enti equiparati - Stabilizzazione del personale non dirigenziale «assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell'art. 3, comma 96 della legge 244/2007» - Asserita incoerenza della norma censurata con la legge statale rinviata che non contemplerebbe nuove assunzioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dettato dal legislatore nazionale.**

- Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10, art. 12, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 96.

**Ambiente - Norme della Regione Liguria - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Esclusione dei piani e dei programmi adottati prima del 31 luglio 2007, nonché dei piani e dei programmi adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 dall'applicazione delle disposizioni di cui al codice dell'ambiente in materia di valutazione ambientale strategica - Contrasto con norme statali costituenti standard di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale e con la normativa europea - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione del vincolo di osservanza delle norme comunitarie e degli obblighi internazionali, violazione della normativa comunitaria.**

- Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10, art. 46, comma 3, lett. a) e b).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, art. 13.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

Nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008 - negli artt. 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lett. c), 46, comma 3, lett. a) e lett. b) (B.U.R. n. 4 del 29 aprile 2008).

Art. 3, comma 1. — Modifiche al comma 1-*bis* dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali).

Il comma in esame sostituisce l'art. 18, comma 1-*bis* della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26, recante «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali», che indicava entro il «5 per cento dei dirigenti», la percentuale per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato.

In base alla nuova disposizione, invece, «le parole “entro il limite del 5 per cento dei dirigenti” sono sostituite con le parole “fino al 30 per cento dei dirigenti a dipendenti dell'amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza”».

La nuova previsione eleva, dunque, in modo consistente il limite imposto dalla precedente normativa regionale, senza che peraltro del ricorso al riconoscimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato nei termini ora previsti e che comportano una variazione significativa nell'organizzazione regionale, venga fornita ragione giustificatrice.

Non può, pertanto, non censurarsi sul piano della ragionevolezza e della buona amministrazione la scelta operata dal legislatore regionale nell'ampliare la possibilità di riconoscere gli incarichi dirigenziali a tempo determinato.

La norma in esame appare, pertanto, violare gli artt. 3 e 97 della Costituzione, tanto più se si considera che, anche a livello nazionale, il limite percentuale per l'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali non supera l'8 per cento (v. art. 19, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Art. 5. — Inquadramento personale dirigente.

La norma dispone che «a decorrere dalla data di attribuzione sono confermati nella posizione economica e giuridica posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti regionali che abbiano partecipato ad una procedura selettiva o ad un concorso risultando vincitori ed abbiano svolto le mansioni della relativa qualifica e categoria che, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, abbiano perduto la titolarità del posto nella qualifica e categoria».

La disposizione che si censura appare lesiva dei canoni costituzionali, di cui agli articoli 3 e 97, di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in quanto il legislatore regionale introduce previsioni di contenuto concreto e particolare espressamente volte a neutralizzare un giudicato determinatosi nei confronti dei destinatari della medesima norma, con evidente compromissione anche dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Art. 11. — Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione.

Le previsioni contenute nell'articolo in esame sanciscono la facoltà, per gli enti strumentali della regione, di predisporre, «nell'ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010», un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato «con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre forme di lavoro flessibile» e che, alla stessa data di entrata in vigore della legge, «abbia già espletato attività lavorativa presso i medesimi per almeno dodici mesi, anche non continuativi nel triennio precedente ...».

In tal modo la legge regionale opera di fatto una estensione dei soggetti interessati alla c.d. «stabilizzazione», ponendosi in contrasto con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato» (finanziaria del 2008), il cui art. 3, comma 94, lett. *b*) limita la progressiva stabilizzazione al solo personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che abbia «già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 ... ».

Ora la legge statale, analogamente a quanto disposto dalla precedente finanziaria n. 296 del 2006, all'art. 1, comma 558, stabilisce i requisiti per la stabilizzazione dei pubblici dipendenti secondo principi validi su tutto il territorio nazionale, e regole unitariamente indicate anche all'art. 3, comma 90, lett. *b*) della legge n. 244 del 2007, a mente del quale «le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007».

Le anzidette previsioni contenute nella finanziaria per il 2008 ben possono qualificarsi principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica che il legislatore nazionale ha inteso introdurre nel pieno rispetto delle competenze legislative regionali in materia, senza alcuna violazione delle specifiche attribuzioni degli enti locali (in termini, v. Corte cost. 24 aprile 2008, n. 120).

È del resto evidente come a detti principi sia le regioni che gli enti locali debbano attenersi nell'attuare, a livello normativo, la stabilizzazione del proprio personale, in vista delle inevitabili ricadute di carattere economico permanente che un irrazionale ricorso a tale istituto sarebbe altrimenti idoneo a causare.

La norma che si censura appare, pertanto, resa in violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dettato dal legislatore nazionale ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost.

Art. 12, comma 1, lett. *c*). — Modifiche all'articolo 5 della l.r. n. 14/2007.

L'art. 12 modifica l'art. 5 della precedente legge regionale 3 aprile 2007, n. 14, recante «disposizioni collegate alla finanziaria 2007».

In particolare, il comma 1, lett. *c*) del citato art. 12 prevede che le Aziende sanitarie e gli enti equiparati provvedono alla «stabilizzazione» anche del personale non dirigenziale «assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell'art. 3, comma 96 della legge n. 244/2007».

Senonché quest'ultima norma non contempla nuove assunzioni di personale, ma rimette, invece, l'individuazione delle nuove tipologie di lavoro ad un apposito d.P.C.m. non ancora emanato, e la cui adozione è stata prorogata al 30 giugno 2008 dalla legge n. 31 del 2008.

La disposizione che si censura non appare, pertanto, coerente con quanto previsto dalla legge statale alla quale, peraltro, il legislatore regionale ha espressamente inteso rinviare, e che, analogamente a quanto sopra rilevato, costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.

Art. 46, comma 3 lett. *a*) e lett. *b*). — Disposizioni in materia di Valutazione ambientale strategica.

La norma in esame, dopo avere stabilito, al comma 1, che «Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) la giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale)», al successivo comma 3, lett. *a*) espressamente esclude, dall'assoggettabilità alle predette disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), i piani ed i programmi adottati prima del 31 luglio 2007.

In tal modo la previsione regionale si pone in contrasto con l'art. 13 della direttiva 2001/42/CE che, tra l'altro prevede l'obbligatorietà della VAS per tutti i piani ed i programmi il cui atto preparatorio formale sia successivo al 21 luglio 2004.

Una legge regionale che contravviene ad una disposizione comunitaria è però in palese violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Del pari, la successiva lett. b) del medesimo comma 3 dell'art. 46 in commento esclude dall'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nel d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, quei piani e programmi adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008.

Senonché detta previsione si pone in contrasto con l'art. 52 del citato decreto delegato del 2006, che invece sancisce l'obbligo di sottoporre a VAS, dopo il 31 luglio 2007, tutti i piani e programmi individuati all'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis del medesimo decreto.

La norma statale costituisce disposizione di riferimento per uno standard di tutela che non può che essere uniforme su tutto il territorio nazionale e che spetta solo allo Stato rendere effettivo.

La disposizione regionale è, pertanto, invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.

P. Q. M.

*Si conclude perché le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2008.*

Roma, addì 26 giugno 2008

*L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'AVANZO*

08C0592

N. 14

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (merito) depositato in cancelleria il 23 luglio 2008  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Segreto di Stato - Procedimento penale nei confronti di funzionari del SISMI, di agenti di un Servizio straniero (CIA) e di altri, relativamente al sequestro di persona in danno di Nasr Osama Mustafa Hassan, meglio noto come Abu Omar - Ordinanze istruttorie emesse dal Tribunale di Milano, sez. IV penale, giudice monocratico, con le quali veniva disposta la revoca della precedente ordinanza di sospensione del procedimento e la sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, dei documenti omissati con quelli non omissati (ordinanza del 19 marzo 2008) e, successivamente, l'ammissione della prova testimoniale così come richiesta dal pubblico ministero (ordinanza del 14 marzo 2008) - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di segreto di Stato - Violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare la non spettanza al Tribunale di Milano, sez. IV penale, giudice monocratico, né di ammettere, né di acquisire, né di utilizzare atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato e su tale base di procedere ad istruttoria dibattimentale; di procedere oltre nel dibattimento nella perdurante pendenza dei giudizi per conflitto di attribuzione nei quali si discute della utilizzabilità di atti istruttori e/o documenti perché compiuti od acquisiti in violazione del segreto di Stato; di procedere, comunque, oltre nell'istruttoria dibattimentale - Conseguente richiesta di annullamento delle ordinanze istruttorie sopra indicate.**

- Ordinanze istruttorie 19 marzo 2008 e 14 maggio 2008 del Tribunale di Milano, sez. IV penale.
- Costituzione, artt. 1, 5, 52, 87, 95, 102 e 126, in relazione agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, 202, 256 e 362 cod. proc. pen. (vigenti al tempo) e 39, 40 e 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, avente ad oggetto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano - sez. IV penale - giudice monocratico dott. Oscar Magi, in relazione alle ordinanze 19 marzo 2008 e 14 maggio 2008 con cui, rispettivamente, veniva accolta la richiesta della Procura della

Repubblica di Milano di revocare l'ordinanza di sospensione del processo per il sequestro di Abu Omar pendente nei confronti di funzionari del SISMI (tra cui il suo direttore), di agenti di un Servizio straniero (CIA) e di altri, e veniva disposta l'integrale ammissione dei capitoli di prova indicati dal p.m. e relativi ai testi da 45 a 65 della sua lista. Il decreto di rinvio a giudizio e la relativa richiesta erano stati adottati, infatti, sulla base (anche) di fonti di prova che si assumevano acquisite in violazione del segreto di Stato e ciò aveva dato vita a due conflitti di attribuzione — tuttora pendenti — promossi dal Presidente del Consiglio contro il Procuratore della Repubblica ed il g.i.p.-g.u.p. di Milano, in considerazione dei quali il Tribunale di Milano aveva ordinato la sospensione del dibattimento. La disposta revoca di tale sospensione, con conseguente prosecuzione del dibattimento dinanzi al Tribunale di Milano in pendenza di tali giudizi di conflitto fra poteri costituisce, quindi, in generale, esercizio di funzione giurisdizionale in materia in cui sono *sub iudice* i poteri della autorità giudiziaria e costituisce, in particolare, contestazione menomatrice dei poteri del Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato laddove — nell'ordinanza 14 maggio 2008 — si afferma la prevalenza del potere giudiziario all'accertamento del reato rispetto al potere presidenziale di segretare fonti di prova.

## F A T T O

1. — La vicenda è ben nota a codesta Corte, ma converrà brevemente riassumerla.

La Procura della Repubblica di Milano, procedendo nelle indagini sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avvertì ben presto che la sua attività sarebbe necessariamente entrata in contatto con aree coperte dal segreto di Stato e di questo ebbe, anzi, preciso avvertimento da parte del Presidente del Consiglio *pro tempore*, il quale, informato dal Direttore del SISMI delle richieste di notizie indirizzategli dalla Procura milanese, con nota 11 novembre 2005 n. USG/2.SP/1318/50/347 (doc. 1), nell'affermare energicamente l'assoluta estraneità del Governo e del SISMI al sequestro in danno di Abu Omar, confermò le disposizioni precedentemente impartite dai suoi predecessori in materia di segreto di Stato, in particolare per quanto attiene alle «relazioni dei Servizi ... con organi informativi di altri Stati».

È chiaro l'implicito richiamo alla direttiva 30 luglio 1985 n. 2001.5/707 (doc. 2), nella quale veniva stabilita, in estrema sintesi, la assoluta oggettiva segretezza dell'organizzazione dei servizi e dei rapporti fra servizi italiani e servizi stranieri.

Direttiva, d'altronde, ben nota agli operatori nel campo della giustizia penale (*cf.*: Assise Roma, sentenza n. 21/97 del 12 giugno 1997 e Cass., sez. I pen., sentenza n. 3348 del 29 gennaio 2002).

L'apposizione del segreto di Stato fu ancora reiterata dal Presidente del Consiglio *pro tempore*, con nota 26 luglio 2006 n. USG/2.SP/813/50/347 (doc. 3) contenente risposta al Procuratore della Repubblica di Milano, il quale aveva chiesto «la trasmissione di ogni comunicazione o documento ... concernenti il sequestro in oggetto indicato (Abu Omar: n.d.r.) o le vicende sopra descritte che lo hanno preceduto o, in generale, tutti i documenti informativi e atti relativi alle pratiche delle c.d. «renditions». «Tanto Premesso — continuava il Procuratore della Repubblica di Milano — rivolgo richiesta alla S.V. competente ai sensi dell'art. 1, legge 24 ottobre 1977, n. 801, nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse il segreto di Stato, di valutare l'opportunità di revocarlo».

La risposta del Presidente del Consiglio *pro tempore* fu la seguente: «... rilevo che su detta documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio dei ministri; il segreto è stato successivamente confermato dallo scrivente. Né sussistono, nell'attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione ...».

Fu, inoltre, prima sequestrata in forma integrale, poi ottenuta, su ordine di esibizione, in forma parzialmente oscurata per tutela del segreto, documentazione SISMI utilizzata dal p.m. in un primo momento nella versione integrale (e poi sostituita con quella «omissata» come meglio si preciserà). La iniziale utilizzazione integrale aveva formato oggetto di un primo mezzo di censura in entrambi i conflitti.

2. — Un particolare strumento di indagine utilizzato dalla Procura milanese fu, poi, quello delle intercettazioni telefoniche effettuate «a tappeto» su utenze «di servizio» del SISMI, in ordine alle quali è stata dedotta una oggettiva violazione del segreto di Stato, coesistente con la segretezza dell'organizzazione del servizio, nei giudizi di conflitto pendenti.

3. — Un'ulteriore profilo dei conflitti *sub iudice* era, poi, quello della contestazione da parte del Presidente del Consiglio di una linea di condotta degli inquirenti volta ad acquisire dagli indagati e dai testimoni notizie coperte da segreto di Stato, segnatamente per quanto attiene ai rapporti fra SISMI e CIA.

Oltre ai due conflitti sopra menzionati, promossi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (che hanno assunto i nn. R.G. 2 e 3/2007), veniva promosso un terzo conflitto dalla Procura milanese contro il Presidente del Consiglio, avente ad oggetto l'apposizione del segreto di Stato su fatti eversivi dell'ordine costituzionale, con ulteriore denuncia dei vizi di eccesso di potere, violazione di legge e violazione altresì del principio di obbligatorietà dell'azione penale (conflitto n. 6/2007).

In pendenza di tali conflitti il Tribunale di Milano - sez. IV penale - giudice monocratico dott. Oscar Magi, dinanzi a cui pendeva il processo «Abu Omar», sospendeva il dibattimento con ordinanza 18 giugno 2007, ribadita il 31 ottobre successivo, in attesa dell'esito dei giudizi di costituzionalità pregiudiziali rispetto al presente, la cui udienza di discussione era stata fissata per il 29 gennaio 2008.

Nella immediata prossimità di tale udienza, peraltro, i processi costituzionali venivano rinviati a nuovo ruolo per la ventilata possibilità di una soluzione concordata dei conflitti. I relativi contatti — strumentali al fine — tra i poteri, intermediati dai rispettivi legali, subivano, peraltro, una interruzione a seguito della crisi di governo intervenuta alla fine dello scorso mese di gennaio.

L'Ufficio del p.m. chiedeva, quindi, la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento nonché la sostituzione, nel fascicolo del dibattimento, dei documenti non omissati con quelli omissati (sostituzione che costituiva uno degli elementi della ventilata soluzione concordata dei conflitti).

Con ordinanza 19 marzo 2008 (doc. 4) il Tribunale di Milano accoglieva entrambe le richieste del p.m., disponendo la riapertura del procedimento e, con successiva ordinanza 14 maggio 2008 (doc. 5), respingendo una eccezione difensiva, ammetteva integralmente i capitoli di prova indicati dal p.m. e relativi ai testi da n. 45 a 65 della lista (doc. 4-bis), chiamati a deporre anche ed esclusivamente sui rapporti fra SISMI e CIA in relazione al caso Abu Omar.

Nella seduta del 21 maggio 2008 il Consiglio dei ministri deliberava di elevare conflitto contro il Tribunale di Milano - sez. IV penale - giudice monocratico dott. Oscar Magi con provvedimento che si produce per estratto (doc. 6).

Il Presidente del Consiglio, come in epigrafe rappresentato e difeso, propone quindi il presente ricorso per le seguenti ragioni di

## D I R I T T O

### 1. — Sull'ammissibilità del ricorso.

Sia consentito al riguardo limitarsi a richiamare gli ultimi precedenti specifici in termini di codesta Corte (ordinanze 124 e 125/2007).

2. — Nel merito: violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 95, 102, 126 Costituzione in relazione agli artt. 12 e 16, legge 24 ottobre 1977, n. 801 e 202, 256 e 362 c.p.p. (vigenti al tempo) e 39, 40 e 41, legge 3 agosto 2007, n. 124.

2.1. — La violazione da parte del Tribunale delle prerogative del Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato è, in parte, automatica conseguenza della pregressa violazione, operata a monte dal p.m. e dal g.i.p.-g.u.p. La sottoscritta difesa non potrà quindi — *in parte qua* — che richiamare le stesse censure già formulate nel precedente conflitto contro il Procuratore della Repubblica di Milano e contro il g.i.p.-g.u.p.

Si osserva in proposito che, se è vero che nelle democrazie avanzate il governo della cosa pubblica ha per regola la trasparenza, vero è anche che non esiste ordinamento al mondo che non conosca, sia pure in via di eccezione e con varie denominazioni, l'istituto del segreto di Stato.

Un segreto da opporsi per la tutela di valori fondamentali e tanto forte da resistere ad altri valori pur essi di fondo.

Nel nostro ordinamento costituzionale, codesta Corte, con la storica sentenza 24 maggio 1977 n. 86, attraverso l'esame del combinato disposto degli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Costituzione ha ritenuto di individuare tali valori, posti al vertice di quelli su cui poggia la *salus rei publicae*, nella esistenza, nella integrità e nella essenza democratica dello Stato. In proposito è necessario far riferimento ad una scala di valori perché, come è noto, l'istituto della «segregazione» impone una comparazione fra valori, fra funzioni e fra interessi: quelli che attraverso la segretezza si vogliono tutelare e quelli che attraverso la segretezza si debbono sacrificare.

Nella specie, il livello «supremo» dei valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato, postula la resistenza di tale presidio anche rispetto ad altri valori, funzioni ed interessi, pur tutelati dalla Costituzione, quali il valore della giustizia e la funzione giurisdizionale.

Sempre con la sentenza sopra citata codesta Corte ha individuato nel Presidente del Consiglio dei ministri, quale responsabile della «suprema» attività politica (art. 95 Cost.) il necessario titolare del potere di segretezza. Un potere da esercitare, ovviamente, nell'esercizio di una discrezionalità puramente politica con l'adozione di un atto che di quella natura politica partecipa e di fronte al quale, quindi, necessariamente deve arrestarsi il potere giurisdizionale.

Naturalmente — ha soggiunto codesta Corte — l'atto politico di segretezza non può ritenersi sottratto a qualunque controllo: soggiacerà invece all'istituzionale controllo del Parlamento (art. 94 Cost.), dinanzi al quale il Governo (ed il suo Capo) è responsabile politicamente. Sarà appena il caso, da ultimo, di rammentare in proposito la non segretabilità di fatti eversivi dell'ordine costituzionale pure affermato da codesta Corte. La relativa segretezza si porrebbe infatti come rottura dell'ordinamento costituzionale in contraddizione con il valore da proteggere: l'integrità dello Stato democratico.

In puntuale applicazione dell'insegnamento così riassunto, il legislatore ha riformato i «Servizi» con la nota legge 24 ottobre 1977, n. 801, poi in parte (ma solo in parte) trasfusa negli artt. 202, 204, 256 e 362 del nuovo c.p.p. Legge poi novellata con la legge 3 agosto 2007, n. 124.

In virtù di tale normativa, quando su determinate notizie viene ritualmente apposto il segreto di Stato e tali notizie siano essenziali per la definizione del processo penale, detto processo non può che concludersi con sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

La normativa, espressamente dettata solo per il processo penale (probabilmente perché detto processo rappresenta da un lato la forma di giurisdizione più esposta ad imbattersi nel limite del segreto di Stato, dall'altro quella meno suscettibile di limitazioni di fronte all'accertamento della verità), deve estendersi anche al giudice civile e amministrativo. Giudice che, però, a differenza del giudice penale, in caso di opposizione del segreto non potrà rendere una pronuncia di *non liquet* ma dovrà pronunciarsi, invece, sulla domanda in base alle proprie regole di giudizio applicate agli elementi di cui dispone, anche a costo di rendere una sentenza sostanzialmente ingiusta (come d'altronde accade quando il giudice è altrimenti vincolato dalla regola probatoria) ma rinunciando comunque alla conoscenza delle notizie coperte da segreto in quanto «essenziale è che non sia divulgato nemmeno nell'ambito del processo un segreto di Stato» (Cass., s.s.u.u., 26 gennaio 1989-17 novembre 1989 n. 4905).

Se quanto sopra è esatto — e non sembra lecito dubitarne — la apposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio su determinate notizie integra l'esercizio di una potestà che costituisce «sbarramento al potere giurisdizionale stesso» (Corte cost., sentt. 86/1977 e 110/1998 cit.). Recentemente è poi intervenuta la riforma contenuta nella legge n. 124/2007, che peraltro — anche a prescindere dalle regole relative alla successione delle leggi nel tempo — non sembra avere sostanzialmente innovato *in parte qua*, enunciando, invece, principi già contenuti nel sistema ed in larga parte adottati nella prassi giudiziaria previgente.

2.2. — Nella specie, come risulta dalla narrativa in fatto e dalla documentazione elencata, il Presidente del Consiglio aveva a due riprese affermato e confermato l'esistenza di un segreto di Stato.

Una prima volta precisando che il segreto copriva i rapporti del SISMI con i Servizi stranieri, una seconda volta che detto segreto copriva «tutti gli atti, documenti e informative relativi alle pratiche delle c.d. renditions».

Nei due conflitti nn. 2 e 3/2007 sopra citati si assumeva che Procura milanese, prima, e g.i.p.-g.u.p., poi, avrebbero a vario titolo violato tale segreto offrendo al dibattimento — ed alla relativa ulteriore pubblicità — materiale probatorio coperto dal segreto di Stato, in particolare, tra l'altro, procedendo ad intercettazione telefonica di un rilevante numero di utenze di servizio SISMI e cercando di ottenere da indagati e testimoni notizie sui rapporti fra SISMI e CIA.

Il procedere oltre nel dibattimento senza attendere l'esito del giudizio sul conflitto di attribuzioni lede, quindi, di per sé, le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di segreto di Stato, in quanto il principio di leale collaborazione sembrerebbe imporre al giudice del dibattimento il dovere di attendere l'esito del conflitto prima di utilizzare fonti di prova potenzialmente inutilizzabili perché coperte da segreto di Stato.

Né sembra legittimare tale scelta una motivazione di matrice esclusivamente processualpenalistica, facente riferimento a spunti analogici tratti dagli artt. 47 e 479 c.p.p. o un richiamo al valore costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo, atteso che il dettato costituzionale in materia non solo fa pacificamente premio su quello del legislatore ordinario, ma, come ha insegnato codesta Corte costituzionale (sentt. 86/1977 e 110/1998), quando ha ad oggetto il segreto, poiché attiene alla sicurezza dello Stato democratico — che è «interesse essenziale» — ha «assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca ... l'esistenza stessa dello Stato». Uno Stato del quale la giurisdizione (e quindi anche il principio del giusto processo) è solo «un aspetto».

Vero è che, nella ordinanza *de qua*, il Tribunale ha avuto cura di precisare che la ventilata possibilità di una soluzione concordata varrebbe da sola a depotenziare il processo costituzionale pregiudicante (il che per la verità appare assai discutibile).

Vero è anche che il tribunale ha adottato una cautela, precisando che in caso di emergenza probatoria su cui sorgesse un dubbio di segretezza si adotterebbero i provvedimenti opportuni per la sua tutela.

Deve, però, osservarsi in proposito che trattasi di cautela senz'altro apprezzabile ma che non vale a superare l'obiezione di fondo di una oggettiva violazione del segreto, come sopra precisato, e che viene, comunque, vanificata da successivo provvedimento.

2.3. — Con ordinanza 14 maggio 2008, infatti, il Tribunale di Milano ha ammesso, tra l'altro, le prove testimoniali articolate dal p.m. con l'elenco dei relativi testi, respingendo la richiesta di limitazione avanzata dalla difesa di uno degli imputati.

Tale richiesta aveva ad oggetto «le testimonianze dei testi indicati dal p.m. ai nn. da 45 a 65, testi tutti appartenenti al SISMI o ex appartenenti al medesimo servizio» con riguardo «ad ogni domanda ... relativa ai rapporti CIA/SISMI, rapporti ... coperti da segreto di Stato». L'esistenza del segreto di Stato su tali rapporti, derivante dalla lettera della legge n. 801/1977 e dalla direttiva della P.C.m. 30 luglio 1985 n. 2001.5/707 era stata, come già detto, specificamente riaffermata dal Presidente del Consiglio *pro tempore* con nota 11 novembre 2005 n. USG/2.SP/1318/50/347 indirizzata al Procuratore della Repubblica di Milano e nuovamente confermata dal Presidente del Consiglio *pro tempore* con nota 26 luglio 2006 n. USG/2.SP/8 13/50/347 (sempre indirizzata al Procuratore milanese) e contenente specifico riferimento ai rapporti SISMI-CIA. L'esistenza pacifica di tale segretezza è stata, d'altronde, espressamente riconosciuta dalla Procura della Repubblica di Brescia, che, nella memoria 9 ottobre 2007 (all. 7) alle pagg. 35 e 36, afferma categoricamente l'esistenza del segreto di Stato sui «rapporti fra i Servizi italiani e la CIA».

Il giudice milanese ha ritenuto di poter rigettare tale eccezione sulla scorta della considerazione che non sarebbero state consentite «domande ... tese a ricostruire la tela dei più ampi rapporti CIA/SISMI;» (come tali coperti da segreto di Stato) ma sarebbero state, invece, consentite domande relative a specifici rapporti fra soggetti appartenenti a detti organismi se ed in quanto volte ad individuare «ambiti di responsabilità personali collegati alla dinamica dei fatti di causa», in quanto per i gravi reati per i quali si procede «non era e non è prevista alcuna immunità».

Così argomentando, il giudice penale milanese ha leso le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di segreto di Stato, affermando il principio che il segreto di Stato non può mai coprire una fonte di prova nell'accertamento di un reato, principio che è esattamente l'opposto di quello affermato dalla legge e chiarito da codesta Corte costituzionale (in particolare sent. 86/1977, 110/1998, 410/1998).

Se è vero, infatti, che il segreto di Stato non conferisce (*rectius*: non conferiva) specifiche immunità agli agenti dei servizi, vero è anche che ben può essere apposto il segreto di Stato su una fonte di prova ancorché necessaria o addirittura indispensabile per l'accertamento di un reato.

Tanto vero che se quella fonte di prova è indispensabile per l'accertamento del reato «il giudice dichiara di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato» (art. 202 c.p.c.).

Nella specie il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'affermare la assoluta estraneità del Governo al sequestro di Abu-Omar, aveva, però, apposto il segreto sulle fonti di prova atte a rivelare rapporti fra SISMI e CIA, come era nei suoi poteri-doveri, fermo il potere dei magistrati di ricercare altrove ogni altra prova lecita e possibile (vedasi in proposito la lucida esposizione della Procura della Repubblica di Brescia sopra citata).

Il giudice di Milano, nel ritenere superabile tale apposizione nella misura in cui il superamento è funzionale all'accertamento di un reato, nega con ciò stesso la prerogativa del Presidente del Consiglio, vanificando *in toto* l'istituto del segreto di Stato.

Semplificando al massimo potrebbe dirsi, infatti, che il magistrato milanese ha capovolto il principio di bilanciamento fra i poteri sancito *in parte qua* dall'ordinamento: principio che è: «il segreto di Stato costituisce limite alla funzione giurisdizionale», affermando, invece, che «l'esercizio delle funzioni giurisdizionali costituisce limite al segreto di Stato». Affermazione che sembra rappresentare una istintiva rivendicazione del Giudiziario a fronte di un malsoferto privilegio dell'Esecutivo e che si ritrova nel conflitto n. 6/2007, laddove la Procura assume che l'apposizione del segreto di Stato sia viziata da violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e nel decreto di archiviazione del G.i.p. di Brescia (all. 8) laddove si afferma (pag. 3) «non è prevista, nel nostro ordinamento, la possibilità di paralizzare l'attività di indagine nei confronti di un fatto reato mediante l'opposizione del segreto di Stato». Proposizione che altro non è che una negazione *contra legem* dell'istituto del segreto di Stato.

*P. Q. M.*

*Chiede che la Corte ecc.ma, previo accoglimento dei ricorsi proposti contro il Procuratore della Repubblica ed il g.i.p.-g.u.p. di Milano (conflitti nn. 2 e 3/2007) e previo rigetto di quello proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano (conflitto n. 6/2007);*

*Dichiari che non spetta al Tribunale di Milano - sez. IV penale - giudice monocratico dott. Oscar Magi, né ammettere, né acquisire, né utilizzare atti, documenti e fonti di prova coperti da segreto di Stato e su tale base procedere ad istruttoria dibattimentale, così offrendo tali documenti e fonti di prova ad ulteriore pubblicità;*

*Dichiari, in ogni caso, che non spetta al Tribunale di Milano procedere oltre nel dibattimento in pendenza, dinanzi a codesta Corte, di conflitti fra poteri dello Stato in cui si discuta della utilizzabilità di atti istruttori e/o documenti perché compiuti od acquisiti in violazione del segreto di Stato;*

*Dichiari, comunque, che non spetta al Tribunale di Milano procedere oltre nella istruttoria dibattimentale enunciando come regola di cautela per rispetto del segreto sui rapporti fra SISMi e CIA il principio che tale segreto avrebbe ad oggetto «la tela dei più ampi rapporti CIA/SISMi» ma mai «specifici rapporti» idonei ad individuare «ambiti di responsabilità personale» con ciò capovolgendo la regola del rapporto esistente fra segreto di Stato e funzione giurisdizionale ed affermando la prevalenza del potere giudiziario all'accertamento del reato rispetto al potere presidenziale di segretare fonti di prova;*

*Annulli conseguentemente le ordinanze del Tribunale di Milano 19 marzo 2008 e 14 maggio 2008.*

*Si produce, contestualmente al presente ricorso, unitamente all'estratto del verbale di deliberazione di elevazione del conflitto adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 maggio 2008, tutta la documentazione elencata nel presente ricorso.*

*Per il caso di dichiarata ammissibilità del ricorso sopraesteso, sin da ora si chiede all'ill.mo Presidente che la discussione del merito avvenga a porte chiuse (ai sensi dell'art. 15, legge 11 marzo 1953, n. 87), nella stessa udienza in cui saranno discussi i conflitti nn. 2, 3 e 6/2007.*

Roma, addì 29 maggio 2008

*Il vice Avvocato generale dello Stato: Ignazio Francesco CARAMAZZA*

*L'Avvocato dello Stato: Massimo GIANNUZZI - Il procuratore dello Stato: Marinella DI CAVE*

---

Avvertenza

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 230/2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª s.s., n. 28 del 2 luglio 2008.

08C0652

---

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore  
DELIA CHIARA, vice redattore

---

(GU-2008-GUR-034) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 8 1 3 \*

€ 1,00